



Ordinanza per l'utilizzazione degli spazi del centro giovanile

IL MUNICIPIO DI LOSONE

richiamati:

l'art. 192 della Legge organica comunale (LOC), l'art. 44 del Regolamento di applicazione della LOC e ogni altra norma applicabile alla fattispecie,

l'art. 46 del Regolamento sull'utilizzazione dei beni amministrativi del 2 febbraio 2007 e la relativa ordinanza,

premesso che gli spazi al PT dell'ex asilo di Losone, sito in Via Municipio, adibiti a centro giovanile sono prioritariamente destinati allo svolgimento delle attività del centro,

d e c r e t a:

Art 1 Campo di applicazione

La presente ordinanza disciplina l'uso degli spazi, delle infrastrutture, delle installazioni e delle attrezzature del centro giovanile comunale per lo svolgimento di attività non direttamente legate a quelle del centro.

Art. 2 Autorizzazioni e condizioni

¹ L'autorizzazione per l'uso degli spazi del centro giovanile è rilasciata per attività compatibili a quelle del centro, in particolare quindi per attività legate ai giovani fino ai 16 anni d'età. L'organizzazione di queste attività va effettuata in collaborazione con il centro.

² L'istanza presentata mediante apposito formulario va inoltrata al Municipio da un genitore o tutore del giovane che organizza l'evento 10 giorni prima del previsto utilizzo del centro.

³ L'istante è il responsabile nei confronti del Comune dell'attività svolta nel centro e la presenza in loco di un genitore o del tutore è richiesta durante tutta la durata dell'evento.

⁴ L'utilizzazione del centro giovanile è soggetta alle seguenti tasse:

- Fr. 25.— all'ora,
- Fr. 250.— all'ora/anno scolastico,
- Fr. 200.— al giorno,
- Fr. 900.— al giorno/anno scolastico,

⁵ La riservazione del centro è considerata definitiva dopo la sottoscrizione dell'apposito accordo e previo il versamento di una cauzione di Fr. 100.—.

Art. 3 Uso e sorveglianza

¹ L'animatore/trice-coordinatore/trice del centro giovanile stabilisce le modalità d'uso e allestisce il piano di occupazione degli spazi del centro giovanile.

² Il Municipio esercita la vigilanza sull'uso degli spazi e sulle attività svolte per il tramite dell'animatore/trice-coordinatore/trice del centro giovanile.

³ Il concedente dispone in ogni momento del diritto di accesso allo stabile per eventuali controlli.

Art. 4 Disposizioni generali

¹ I detentori dell'autorizzazione devono:

- a) collaborare per una razionale e disciplinata utilizzazione degli spazi, infrastrutture, installazioni o attrezzature,
- b) attenersi scrupolosamente agli orari di utilizzazione stabiliti,
- c) avere la massima cura degli spazi, infrastrutture, installazioni e attrezzature, messi a loro disposizione previo allestimento di un verbale di consegna,
- d) riconsegnare gli spazi, infrastrutture, installazioni e attrezzature concessi puliti e in perfetto ordine.

² All'interno dell'area del centro giovanile vige il divieto assoluto di fumare e di consumare bevande alcoliche o sostanze stupefacenti.

Art. 5 Disposizioni particolari

¹ Il numero massimo di partecipanti per ogni attività è limitato a 30 persone.

² Gli spazi del centro devono essere liberati al più tardi entro le ore 22:30.

³ Le disposizioni stabilite dall' Ordinanza municipale sulla repressione dei rumori molesti e inutili devono essere rigorosamente rispettate.

Art. 6 Obblighi e responsabilità

¹ Il detentore dell'autorizzazione per l'utilizzazione degli spazi, infrastrutture, installazioni e attrezzature del centro giovanile è responsabile per tutti i danni alle persone ed alle cose provocati dai partecipanti dell'attività organizzata. Esso è tenuto a stipulare un'adeguata assicurazione di responsabilità civile a copertura di ogni rischio.

² Eventuali malfunzionamenti o danni alle infrastrutture, installazioni o attrezzature devono essere immediatamente notificati all'animatore/trice-coordinatore/trice del centro giovanile mediante l'apposito formulario.

³ È vietato procedere direttamente a riparazioni o modifiche degli impianti. Eventuali riparazioni o sostituzioni di materiale danneggiato sono effettuate dal Comune e la relativa spesa è addebitata ai responsabili.

⁴ Il Municipio si riserva di procedere nei confronti dei detentori dell'autorizzazione per danni causati da incuria o utilizzo improprio degli spazi, infrastrutture, installazioni e attrezzature.

⁵ Il Municipio declina ogni responsabilità per eventuali furti o incidenti a danno di terzi.

Art. 7 Sanzioni

¹ La violazione delle presenti disposizioni comporta l'annullamento o la revoca parziale dell'autorizzazione.

² Le infrazioni alle norme stabilite dalla presente Ordinanza sono punite con una multa applicata dal Municipio, riservata l'azione per danni e la querela penale.

³ L'ammontare della multa è stabilito fino ad un massimo di CHF 10'000.— conformemente all'art. 145 LOC.

Art. 8 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra immediatamente in vigore con la sua pubblicazione.

IL MUNICIPIO

* * *

Approvata dal Municipio con ris. no. 3561 del 3 ottobre 2023.

Pubblicata all'albo comunale a norma degli art. 192 LOC e 44 RALOC dal 7 ottobre al 7 novembre 2023 compresi.

Durante il periodo di pubblicazione è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato.